



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19 aprile 1988.

INDICE

CAPITOLO I: INTRODUZIONE ALLE NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO AMBULANTE

1. Considerazioni preliminari.....	pag. 4
1.1. Norme e direttive concernenti il commercio ambulante.....	pag. 4
1.2 Rispettare i principi previsti dall'art. 12 Legge 426/71.....	pag. 4
1.3 Dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati.....	pag. 4
1.4 Dettare norme per le altre attività di vendita in forme ambulante delimitate nello spazio e nel tempo.....	pag. 5
1.5 Fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.....	pag. 6
1.6 Fissare i criteri per la regolamentazione della aree e delle soste.....	pag. 6
1.7 Determinare le modalità della presenza degli operatori al di fuori dei mercati.....	pag. 6

CAPITOLO II: CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL COMMERCIO AMBULANTE

2. Caratteristiche e funzioni del commercio ambulante.....	pag. 7
2.1 Zone extra-urbane.....	pag. 7
2.2 Zone di nuova edificazione.....	pag. 7
2.3 Zone turistiche.....	pag. 7
2.4 Zone urbane.....	pag. 8
2.5 Fiere e sagre.....	pag. 8
2.6 Commercio ambulante in forma itinerante.....	pag. 8

CAPITOLO III: RILEVAZIONE DELLA RETE DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE

3. Rilevazione della rete di vendita in forma ambulante.....	pag. 9
--	--------

CAPITOLO IV: PRODUTTIVITA' MEDIA DEL SETTORE

4. Produttività media del settore.....	pag. 10
--	---------

CAPITOLO V: IL MERCATO SETTIMANALE: DIMENSIONAMENTO AL 1990

5. Il mercato settimanale: dimensionamento al 1990.....	pag. 11
---	---------

CAPITOLO VI: NORME E DIRETTIVE

Art. 1: Norme e direttive concernenti il commercio ambulante.....	pag. 11
---	---------

Art. 2: Commercio ambulante.....	pag. 11
Art. 3: Obiettivi e finalità della norme integrative.....	pag. 11
Art. 4: Autorizzazione Amministrativa.....	pag. 11
Art. 5: Procedura per la domanda di autorizzazione... ..	pag. 12
Art. 6: Contenuto merceologico dell' autorizzazione.....	pag. 12
Art. 7: Esame delle domande di autorizzazione.....	pag. 12
Art. 8: Revoca dell' autorizzazione.....	pag. 13
Art. 9: Comunicazioni del rilascio dell' autorizzazione.....	pag. 13
Art. 10: Direttive per il rilascio di nuove autorizzazioni.....	pag. 13
Art. 11: Autorizzazioni temporanee.....	pag. 13
Art. 12: Rappresentanza.....	pag. 13
Art. 13: Subingresso.....	pag. 14
Art. 14: Trasferimento di residenza.....	pag. 15
Art. 15: Vidimazione annuale.....	pag. 15
Art. 16: Concessione di posteggio.....	pag. 15
Art. 17: Dimensionamento al 1990 del mercato settimanale.....	pag. 15
Art. 18: Regolamentazione del commercio ambulante in forma itinerante.....	pag. 15
Art. 19: Esposizione dell' autorizzazione.....	pag. 16
Art. 20: Pubblicità dei prezzi.....	pag. 16
Art. 21: Sfera di applicazione delle norme.....	pag. 16
Art. 22: Produttori agricoli.....	pag. 16
Art. 23: Sanzioni.....	pag. 16
Art. 24: Ricorsi.....	pag. 17
Art. 25: Rinvio alla legislazione vigente.....	pag. 17

APPENDICE: DIRETTIVE REGIONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO AMBULANTE

Deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia del 20 gennaio 1983 nr. III/1030.....	pag.
Deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia del 30 maggio 1984 nr. III/1593.....	pag.
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 28 dicembre 1987 nr. 28049.....	pag.

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE ALLE NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO AMBULANTE

§ 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L'approvazione della legge sulla disciplina del Commercio Ambulante ha rappresentato un importante successo per la categoria. Infatti, la Legge 327 del 1934, che in precedenza disciplinava la materia, considerava l'ambulantato in modo diverso e discriminato rispetto alle altre attività commerciali, prevedendo per l'operatore l'obbligo della iscrizione al Registro di Pubblica Sicurezza quasi fosse un vigilato speciale.

Oltre a ciò il rilascio della licenza avveniva a discrezione del sindaco, senza alcuna logica programmatica, finendo spesso col trasformare l'ambulantato in un settore rifugio per i lavoratori espulsi dai vari settori produttivi.

§ 1.1. NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI IL COMMERCIO AMBULANTE

La nuova normativa parte invece dal presupposto che gli ambulanti sono operatori commerciali e quindi, nel disegno globale di pianificazione dell'offerta del servizio commerciale sul territorio, è necessario fissare anche norme e direttive concernenti il commercio ambulante.

A significare maggiormente la necessaria unitarietà della pianificazione della rete distributiva, la legge 398/76 impone di adottare tali norme e direttive quali integrazione dei Piani del Commercio Fisso previsti dalla Legge 426/71. Si tratterà quindi, individuandone le particolarità, di definire quale dovrà essere il ruolo e lo spazio che il commercio ambulante dovrà ricoprire nell'ambito della rete distributiva al dettaglio nel territorio del comune.

§ 1.2. RISPETTARE I PRINCIPI PREVISTI DALL'ART. 12 LEGGE 426/71

Il richiamo all'art. 12 della Legge 426/71 non ci sembra molto pertinente e preciso per quanto concerne l'ambulantato. Comunque, a nostro avviso, lo spirito di tale richiamo dovrebbe essere quello di definire che le norme e direttive debbono:

1. dopo aver rilevato gli ambulanti operanti nel comune, determinare la quota di mercato che dovrà essere assorbita dal commercio ambulante;
2. determinare criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e delle concessioni di posteggio per il commercio dei generi di largo e generale consumo;
3. dettare norme e direttive per gli altri settori merceologici, al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento della rete distributiva in atto nel territorio comunale;
4. essere approvate dal Consiglio Comunale e soggette a revisione quadriennale così come il piano del commercio fisso.

§ 1.3. DETTARE NORME PER L'ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA SOPPRESSIONE E GLI SPOSTAMENTI DEI MERCATI

I mercati ambulanti di merci varie sono finora sorti in base a esigenze sociali ed economiche, molto spesso però al di fuori di una qualsiasi programmazione dello sviluppo urbanistico.

In alcuni casi pertanto, si sono venuti a creare grossi problemi di traffico o comunque, la collocazione del mercato, a seguito delle modificazioni intervenute a seguito dello sviluppo urbano, è divenuta non più rispondente a farne un centro commerciale tale da assicurare un valido servizio ai consumatori, supporto e stimolo alla razionalizzazione della rete distributiva al dettaglio.

Necessario e indispensabile, per programmare lo sviluppo e la razionalizzazione dei mercati, è quindi considerare attentamente le norme e le previsioni dei piani urbanistici comunali e sovramunicipali (Comunità Montane, Comprensori, Province, ecc.), avendo costante riferimento anche alle indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale che, in base a quanto previsto dall'art. 8 della Legge 398/76, le Regioni sono tenute ad approvare.

Compito della Regione pertanto sarà quello di “fornire innanzitutto precise indicazioni per la riorganizzazione dei mercati in cui opera stabilmente il commercio ambulante, determinandone le condizioni minime (idoneità delle aree, dotazione dei servizi, normativa interna, ecc.) per l’istituzione e il funzionamento dei mercati del commercio ambulante a posto fisso, articolandone le prescrizioni stesse nelle varie ipotesi di mercati giornalieri, periodici, stagionali e saltuari” (1).

Un aspetto pure molto importante è quello della regolamentazione del funzionamento dei mercati. Anche qui la Regione, come abbiamo accennato, avrà l’importante compito di predisporre un regolamento regionale a cui dovranno far riferimento i singoli comuni per far sì che il funzionamento dei mercati della Regione avvenga nel modo più uniforme possibile.

(1) – Regione Lombardia: “Nota introduttiva ai lavori per la Commissione Regionale per l’Ambulantato”.

Obiettivi fondamentali di tali regolamenti dovranno essere:

(a) – garantire una gestione democratica del mercato con possibilità di controllo e di partecipazione degli ambulanti concessionari di posteggio prevedendo quindi, per i mercati con più di 20 banchi, l’istituzione della Commissione di Mercato eletta con votazione a scrutinio segreto. Nei mercati con meno di 20 banchi gli ambulanti membri della Commissione Comunale del Commercio Ambulante fungono anche da Commissione di Mercato;

(b) – disciplinare l’assegnazione definitiva dei posteggi che dovrà essere effettuata in base ad apposite graduatorie, formulate su parere della Commissione Comunale del Commercio Ambulante e sentita la Commissione di Mercato, i cui criteri base saranno:

1. favorire l’assortimento merceologico del mercato;
2. favorire i residenti del comune;
3. considerare l’anzianità di spunta.

(c) – disciplinare l’assegnazione giornaliera dei posti vacanti che dovrà essere effettuata, possibilmente nel settore merceologico di competenza, in base ad apposita graduatoria formulata, su parere della Commissione Comunale del Commercio Ambulante e della Commissione di Mercato, avendo come criteri l’anzianità di spunta e la residenza nel comune;

(d) – definire i casi di revoca della concessione di posteggio;

(e) – definire il giorno di effettuazione del mercato e la durata delle operazioni di vendita, della sistemazione e dello sgombero dei banchi;

(f) – suddividere, se possibile, il mercato in due settori: alimentari e non alimentari;

(g) – stabilire il numero massimo dei posteggi e le loro dimensioni minime e massime;

(h) - indicare ogni altro obbligo degli operatori finalizzato ad un ordinato svolgimento del mercato.

Ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 15 del D.M. 15.01.1977, l’adozione del Regolamento di Mercato può avvenire anche prima dell’adozione delle Norme e Direttive concernenti il Commercio Ambulante, sentito il parere della Commissione Comunale del Commercio Ambulante.

Tale procedura appare la più logicamente praticabile dai Comuni in quanto svincola l’adozione del provvedimento dalle procedure previste per i Piani Comunali del Commercio ed in particolare dall’obbligo della pubblicazione dell’avvenuta approvazione sul bollettino della Regione Lombardia (art. 20 Legge 426/71) e della possibilità di una sola revisione nell’arco dei quattro anni di validità (art. 40 D.M. 14.01.1972).

§ 1.4. DETTARE NORME PER LE ALTRE ATTIVITA’ DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE DELIMITATE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

Aspetti del tutto particolari presentano le fiere e le sagre il cui significato è generalmente legato a tradizioni popolari e talvolta riferito anche a luoghi precisi.

Impossibile è fissare criteri generali di regolamentazione di tali manifestazioni in quanto ognuna presenta caratteri del tutto specifici.

I criteri per l’assegnazione dei posteggi verranno quindi stabiliti avendo a mente tale specificità e così pure si dovrà operare per la dimensione dei posteggi stessi.

Importante per alcune zone urbane, soprattutto quelle periferiche, può essere l'individualizzazione di posteggi dove la vendita ambulante a posto fisso venga esercitata a turno o anche in chioschi mobili.

Le norme e direttive dovranno regolarmente anche tali attività definendo la quota di mercato a loro riservata e quindi determinando la dimensione dei posteggi ed il settore merceologico a cui il posteggio sarà assegnato (nel caso sia assegnato a turno: nei vari giorni della settimana).

§ 1.5. FISSARE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono determinati dai Comuni sulla base però di Direttive Generali emanate dalla Regione tenendo conto delle caratteristiche della rete distributiva esistente e della presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.

§ 1.6. FISSARE I CRITERI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE E DELLE SOSTE

Abbiamo già sviluppato questa problematica nei paragrafi 1.3. e 1.4.

§ 1.7. DETERMINARE LE MODALITA' DELLA PRESENZA DEGLI OPERATORI AL DI FUORI DEI MERCATI

Avendo già affrontato nel precedente paragrafo 1.4. il caso dei chioschi e dei posteggi a turno, non ci resta che individuare i possibili interventi per regolamentare il commercio ambulante svolto in forma itinerante.

L'art. 15 del Regolamento di Esecuzione della Legge 398/76 precisa che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può essere soggetto a limitazione esclusivamente per motivi di polizia annonaria, di viabilità o di carattere igienico-sanitario.

Ogni Comune dovrà specificare le zone in cui l'esercizio di tale commercio è vietato per i suddetti motivi.

CAPITOLO SECONDO

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL COMMERCIO AMBULANTE

§ 2. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL COMMERCIO AMBULANTE

La Legge 398/76 riconoscendo l'ambulantato come una delle forme distributive in cui si articola la rete commerciale al dettaglio e ponendo con le norme integrative il problema della individuazione della quota di mercato ad esso destinata, ci impone di definire con la maggiore chiarezza possibile quali sono le caratteristiche e quale deve essere il ruolo che tale forma di commercio può assolvere.

Un primo dato è quello che, oltre ad avere limitati costi di gestione, l'ambulante è anche portato alla specializzazione, restringendo la gamma di articoli trattati, potenziando così il proprio potere contrattuale nei confronti dei fornitori che spesso sono direttamente le industrie produttrici. Inoltre la completa esposizione della merce pone il consumatore nella possibilità di scegliere liberamente senza essere soggetto ai condizionamenti che si subiscono nei negozi tradizionali.

Importante è pure la possibilità di commercializzare stocks invenduti o campionari a prezzi estremamente contenuti, anche se, negli ultimi anni, sono venuti sviluppandosi esercizi al dettaglio in sede fissa specializzati anch'essi in tale tipo di commercio.

Una considerazione da tenere presente è che, con l'adozione dei piani della Legge 426/71, la rete commerciale verrà integrata e potenziata soprattutto nelle zone periferiche, andando così a sottrarre una quota di consumi tradizionalmente riservata all'ambulantato sia girovago che in sede fissa.

Se il ruolo dell'ambulantato tende quindi, in alcuni casi, ad essere ridimensionato, esso tende invece ad essere più valorizzato nelle fiere, nelle sagre, in determinati mercati tradizionali, contribuendo a rianimare o rivitalizzare alcune zone, favorendo anche lo sviluppo dei rapporti sociali.

Mediante la pianificazione si dovrebbe anche riuscire a superare gli elementi di conflittualità tra commercianti ambulanti e commercianti a posto fisso. Non solo ma, in alcuni casi, si potrebbero anche individuare interventi tali da far sì che l'attività ambulante sia integrazione, supporto e sostegno delle attività a posto fisso.

§ 2.1. ZONE EXTRA-URBANE

In tali zone, l'ambulantato svolge un ruolo importante sia nei mercati che in forma itinerante fornendo al consumatore un servizio completamente assente o ampliando quantitativamente e qualitativamente l'offerta, creando fenomeni di gravitazione o contribuendo a contenere le evasioni verso il centro urbano e i complessi della G.D., avvantaggiando così anche il commercio fisso.

§ 2.2. ZONE DI NUOVA EDIFICAZIONE

In tali zone il commercio ambulante può svolgere convenientemente una funzione di rifornimento dei beni di prima necessità fintanto che la rete a posto fisso non abbia completato il proprio sviluppo.

§ 2.3. ZONE TURISTICHE

Le zone turistiche sono caratterizzate da consistenti variazioni stagionali nel flusso dei consumi a cui la rete a posto fisso non è in grado di far fronte in modo completo.

Da ciò deriva la necessità dell'istituzione di mercati stagionali, alcuni anche di notevoli dimensioni, al fine di un più completo soddisfacimento della domanda di consumi.

Un'attenzione particolare dovrà essere prestata dalle Amministrazioni Comunali al fine di eliminare il malcostume dei e tripli mercati in una sola giornata di lavoro.

Si dovranno pertanto prevedere nelle pianificazioni, gli ampliamenti qualitativi e quantitativi di tali mercati, regolamentando inoltre le presenze al fine di evitare abusi ed irregolarità.

§ 2.4. ZONE URBANE

Nelle zone urbane la presenza del commercio ambulante a posto fisso si articola in due manifestazioni:

A. MERCATO CENTRALE.

Il ruolo dei mercati centrali in conseguenza, come abbiamo già accennato, dello sviluppo della rete a posto fisso in base ai piani PREVISTI DALLA Legge 426, tende ad un ridimensionamento. L'attenzione dovrà quindi concentrarsi sulla razionalizzazione dell'offerta e quindi sul maggior assortimento merceologico del mercato e sulla sua suddivisione in settori merceologici. In tal senso si potrà valutare la possibilità di una organizzazione del mercato mediante concessioni di posteggio che prevedano, per ogni ambulante, la possibilità di porre in vendita un unico genere di prodotti in modo da approfondire al massimo l'assortimento merceologico.

B. MERCATI RIONALI.

Importante può essere la funzione, svolta nei quartieri periferici dai mercati rionali, sia come stimolo ad un contenimento dei prezzi, sia come integrazione dell'offerta della rete a posto fisso.

In tali mercati il ruolo trainante sarà svolto dal settore ortofrutticolo e alimentare in genere, ma importante sarà pure determinare il loro dimensionamento e curare attentamente l'assorbimento merceologico avente le caratteristiche specifiche del quartiere.

Per i quartieri periferici valgono inoltre le considerazioni svolte nel paragrafo 2.1.

§ 2.5. FIERE E SAGRE

La caratteristica fondamentale di tali manifestazioni è quella di essere legata a ricorrenze o festività tipicamente locali che le portano ad assumere un particolare significato non solo commerciale, ma anche culturale e sociale.

Determinante sarà quindi per fiere e sagre la caratterizzazione e la specializzazione dell'offerta.

§ 2.6. COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE

La quota di mercato da riservare a tale forma di commercio ambulante varierà a seconda delle dimensioni e della configurazione urbanistica del Comune.

La funzione propria del commercio ambulante in forma itinerante si esplica a pieno nelle aree extra-urbane e nei centri minori e quindi ne dovrà essere disincentivata la presenza nei centri urbani in quanto in tali zone contribuirebbe unicamente ad una ulteriore polverizzazione della rete distributiva accentuando inoltre i fenomeni di gravitazione a scapito di un riequilibrio a favore delle zone e dei quartieri intermedi o periferici.

Per quanto possibile, sarebbe poi opportuno, anche al fine di una migliore pianificazione dell'offerta, vedere di coinvolgere gli ambulanti itineranti mediante concessione di posteggi assegnati a turno o all'interno dei mercati rionali.

Ciò al fine di rendere più armonica la coesistenza col commercio fisso per cui, in casi di particolare gravità, si potranno anche individuare le aree di posteggio in cui gli ambulanti itineranti potranno svolgere la loro attività.

CAPITOLO TERZO

RILEVAZIONE DELLA RETE DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE

§ 3. RILEVAZIONE DELLA RETE DI VENDITA IN FORMA AMBULANTE

La presenza dell'ambulantato nel territorio comunale si articola come segue:

- a)- I residenti titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante sono complessivamente 4 di cui:

TAB. I	nr. -
TAB. II	nr. -
TAB. IV	nr. -
TAB. V	nr. -
TAB. VI	nr. 1
TAB. VII	nr. -
TAB. IX	nr. 1
TAB. X	nr. -
TAB. XI	nr. 1
TAB. XII	nr. -
TAB. XIV	nr. 1

- b)- I titolari di concessione di posteggio sul mercato sono attualmente 32 per una superficie complessivamente occupata di mq. 1.176.

Dei 32 posteggi: 9 per complessivi mq. 320 trattano generi alimentari, 15 per complessivi mq. 556 trattano vestiario, tessuti e calzature. Più in particolare:

TAB. I	nr. 4	mq. 140
TAB. II	nr. -	mq. ---
TAB. IV	nr. 1	mq. 35
TAB. V	nr. 2	mq. 70
TAB. VI	nr. 2	mq. 75
TAB. VII	nr. 11	mq. 410
TAB. IX	nr. -	mq. ---
TAB. X	nr. 4	mq. 146
TAB. XI	nr. 2	mq. 85
TAB. XII	nr. 2	mq. 215
TAB. XIV	<u>nr. 6</u>	<u>mq. 215</u>
TOTALE	nr. 32	mq. 1.176

- c)- Svolgono pure la loro attività nel territorio comunale nr. 4 ambulanti itineranti di cui:

nr. 1 che tratta generi della tabella I;
 nr. 2 che trattano generi della tabella VI;
 nr. 1 che tratta generi della tabella IX.

CAPITOLO QUARTO

PRODUTTIVITA' MEDIA DEL SETTORE

§ 4. PRODUTTIVITA' MEDIA DEL SETTORE

La quota di consumi assorbita dall'ambulantato nel settore alimentare è pari a L. 496.725.000 per anno al 1986.

Di tale quota il 54% è assorbita dal commercio ambulante in forma itinerante ed il restante 46% dal mercato settimanale con un incasso medio giornaliero per banco di vendita di L. 488.000.

La quota di consumi assorbita nel settore vestiario e confezioni è pari a L. 315.756.000 con un incasso medio giornaliero per banco di vendita di L. 552.000.

Si ritiene non esistano spazi per l'ampliamento della quota – offerta nel settore specifico dell'ambulantato.

CAPITOLO QUINTO

IL MERCATO SETTIMANALE: DIMENSIONAMENTO AL 1990

§ 5. IL MERCATO SETTIMANALE: DIMENSIONAMENTO AL 1990

il mercato settimanale garantisce prevalentemente un'offerta rivolta

agli abitanti del Comune e ci pare che tale debba continuare ad essere la sua funzione, in quanto in zona esistono già alcuni grossi mercati di tradizione consolidata.

I posteggi rimasti liberi a seguito di rinuncia o revoca della concessione, verranno assegnati sulla base di una graduatoria redatta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Mercato.

CAPITOLO SESTO

NORME E DIRETTIVE

ART. 1

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI IL COMMERCIO AMBULANTE

Le presenti norme e direttive concernenti il commercio ambulante sono approvate ad integrazione del Piano di Sviluppo e Adeguamento della rete Commerciale a posto Fisso, secondo quanto previsto dalla Legge 19.05.1976 nr. 398 e dal D.M. 15.01.1977.

Entrano in vigore dalla data della loro approvazione e restano in vigore per i successivi quattro anni.

ART. 2

COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante può essere esercitato in due modi:

- a)- A posto fisso o assegnato a turno nei mercati, nelle fiere o comunque su aree pubbliche allo scopo attrezzate;
- b)- In forma itinerante presso il domicilio dei compratori.

ART. 3

OBIETTIVI E FINALITA' DELLE NORME INTEGRATIVE

Le norme e direttive sono redatte al fine di favorire una più razionale evoluzione del commercio ambulante.

Nel rispetto delle previsioni urbanistiche, esse tendono ad assicurare un adeguato equilibrio tra il commercio in sede fissa e quello ambulante e tra la rete commerciale nel suo complesso e le esigenze dei consumatori.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

La richiesta di autorizzazione amministrativa è necessaria per:

- a)- L'inizio dell'attività di commercio ambulante;
- b)- L'estensione della gamma merceologica mediante l'acquisizione di nuove tabelle.

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante, unicamente ad una Persona Fisica che esercita direttamente l'attività, residente nel comune ed iscritta nella sezione speciale nel Registro Esercenti il Commercio di cui all'art. 1 Legge 426/71.

L'autorizzazione per il commercio ambulante di alimenti e bevande ne consente anche la somministrazione.

ART. 5

PROCEDURA PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo devono essere redatte in carta da bollo e corredate dai seguenti dati o documenti:

- a)- Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente;
- b)- Tabella o tabelle merceologiche di cui al D.M. 30.08.1971 e successive modificazioni, che si intende ottenere specificando, nel caso della tabella XIV le categorie o i singoli generi richiesti;
- c)- Le 5 province limitrofe a quella di residenza in cui si intende esercitare l'attività;
- d)- Gli estremi (numero, data, tabelle merceologiche) dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro Esercenti il Commercio producendo eventualmente il certificato di iscrizione;
- e)- La forma (a posto fisso o itinerante) in cui si intende esercitare prevalentemente l'attività.

ART. 6

CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 15.01.1977 le categorie merceologiche in relazione alle quali l'autorizzazione è rilasciata, sono individuate nelle tabelle merceologiche di cui al D.M. 30.08.1971 modificate dal D.M. 28.04.1976, con l'esclusione della sola tabella VIII.

E' fatto comunque divieto di esercitare il commercio ambulante dei seguenti prodotti:

- PANE: art. 11 Legge 31.07.1956 nr. 1.002 e art. 26 Legge 04.07.1967 nr. 580;
- BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE: art. 87 T.U.L.P.S.;
- MEDICINALI: art. 122 R.D. 27.07.1934 nr. 1.265;
- PIANTE OFFICINALI: art. 7 Legge 08.01.1931 nr. 99;
- OGGETTI PREZIOSI: art. 127 T.U.L.P.S.;
- ARMI: art. 37 T.U.L.P.S. (ad eccezione della vendita di strumenti da punta e da taglio, previa licenza del Questore).

Il commercio ambulante di PIANTE, PARTI di PIANTE e SEMENTI sarà consentito solo ai titolari dell'autorizzazione regionale prevista dalla Legge 18.06.1931 nr. 987. Ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, tale attività può essere esercitata solo nell'ambito dei mercati.

La vendita in forma ambulante dell'OLIO D'OLIVA e DI SEMI è ammessa solo nel rispetto delle norme di cui all'art. 22 Legge 15.10.1925 nr. 2.033 ed agli artt. 7 e 9 della Legge 27.01.1968 nr. 35. Resta salvo il divieto di esercitare il commercio ambulante di determinati prodotti posto da norme di carattere igienico-sanitario e per particolari prodotti, l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

ART. 7

ESAME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione dell'esercizio del commercio ambulante, registrate in base alla data di spedizione della raccomandata o secondo la data di presentazione, verranno sottoposte in tal ordine all'esame della Commissione Comunale nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Eventuali domande corredate da documentazione incompleta verranno restituite agli interessati. La registrazione ed il successivo esame da parte della Commissione avverrà solo quando sarà ripresentata l'istanza completa.

Qualora la Commissione rinvi l'esame di una domanda, la stessa dovrà essere riproposta d'ufficio in tutte le sedute e la Commissione stessa entro 90 giorni dalla sua presentazione, dopodiché dovrà ritenersi respinta.

ART. 8

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 11 Legge 398/76, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale, in casi di recidiva in infrazioni di particolare gravità già punite con la sospensione della validità dell'autorizzazione fino a un massimo di 60 giorni, può revocare l'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione è pure revocata nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio.

La data di inizio dell'attività è provata dalla dichiarazione che l'interessato è tenuto a presentare all'Ufficio provinciale I.V.A..

Il provvedimento di revoca deve essere adottato anche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione venga cancellato dalla sezione speciale del Registro Esercenti il Commercio.

Comunicazione del provvedimento dovrà essere inviata in copia alla Camera di Commercio competente, nonché al corrispondente U.P.I.C.A..

ART. 9

COMUNICAZIONI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio della nuova autorizzazione deve essere comunicato:

- alla Camera di Commercio;
- all'Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato;
- al Comando Guardie di Finanza;
- all'Ufficio Imposte Dirette;
- al Centro Nazionale Dati Anagrafici per la determinazione del Codice Fiscale;
- alla ripartizione tributi;
- alla ripartizione igiene e sanità;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alle Regioni a cui appartengono le province indicate nell'autorizzazione stessa.

ART. 10

DIRETTIVE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

Per il rilascio delle nuove autorizzazioni sono tenute presenti le direttive regionali di cui all'art. 8 della legge 398/76.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Qualora vi sia disponibilità di posteggi liberi per mancanza di nuove domande, il Sindaco, su parere conforme della commissione Comunale può consentire di esercitare l'attività nel comune ad ambulanti non autorizzati, ad operarvi in quanto la provincia non è compresa fra quelle indicate sull'autorizzazione.

Il Sindaco può inoltre, sentita la Commissione comunale, concedere eccezionalmente, anche a produttori agricoli, autorizzazioni temporanee di validità fra 15 e 60 giorni, non rinnovabili, per lo smercio di prodotti deperibili la cui produzione e consumo siano legati a particolari periodi stagionali.

L'estensione deve essere comunicata al Sindaco del comune di residenza del titolare affinché provveda ad annotarla sull'autorizzazione.

Le estensioni suddette non possono in alcun modo modificare il contenuto merceologico dell'autorizzazione.

ART. 12

RAPPRESENTANZA

In caso di comprovata necessità, l'ambulante può nominare suo rappresentante un proprio familiare o altra persona, dandone immediata comunicazione al Sindaco del Comune che gli ha rilasciato

l'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata, che deve contenere l'indicazione della causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, le generalità e la residenza del rappresentante.

Se la durata della rappresentanza supera i 3 mesi consecutivi, o i 90 giorni complessivi nel corso di 2 anni consecutivi, la persona che esercita la rappresentanza deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro Esercenti il Commercio e gli estremi dell'iscrizione devono essere comunicati al Sindaco con le modalità di cui al comma precedente.

Il rappresentante non può iniziare l'attività per conto del rappresentato prima della data della raccomandata di comunicazione al Sindaco.

Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante, unitamente alla autorizzazione del rappresentato, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Il Sindaco valuta se esiste la comprovata necessità di ricorso alla rappresentanza e, se non la ravvisa, comunica all'interessato di ritenerla esclusa entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata suddetta.

In caso contrario la rappresentanza si ritiene motivata da comprovata necessità.

ART. 13 SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'autorizzazione è possibile solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà e se il subentrante è iscritto alla sezione speciale del R.E.C.

a)- SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI.

Il trasferimento della titolarità dell'azienda a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione semprechè sia approvata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del Registro esercenti.

Il cedente non può ottenere per 5 anni dai Comuni (per i quali l'autorizzazione trasferita è valida) un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività commerciale.

Ai sensi del D.M. 14.01.1972 sostituito dall'art. 33 del D.M. 28.04.1976 il subentrante già iscritto nella sezione speciale del R.E.C. all'atto del trasferimento può esercitare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione; il subentrante non iscritto all'atto del trasferimento può esercitare solo dopo aver ottenuto l'iscrizione e chiesto l'autorizzazione e se non le ottiene entro un anno da quella data, decade dal diritto di esercitare.

b)- SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE.

L'autorizzazione è trasmissibile per causa di morte solo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado del titolare. Il subentrante già iscritto alla sezione speciale del R.E.C. può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione e chiesto l'autorizzazione.

Nel secondo caso il subentrante può però esercitare provvisoriamente e l'attività fino a sei mesi dalla morte del titolare. Dopo tale data deve comprovare l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione al R.E.C.. se non ottiene l'autorizzazione entro un anno decade dal diritto di esercitare l'attività.

c)- NORME GENERALI.

L'autorizzazione è rilasciata al subentrante dal Sindaco del Comune di residenza senza sentire il parere della Commissione Comunale, solo dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di legge.

Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione di posteggio di cui al successivo art. 15, al subentrante salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 15.01.1977 2° comma. Il subentro può avvenire solo se il subentrante risiede in un Comune delle sei province per cui l'autorizzazione del cedente è valida. Nel caso in cui il sedente ed il cessionario risiedano in due comuni diversi, sempre però nell'ambito delle sei province per cui l'autorizzazione ha validità, il rilascio dell'autorizzazione al subentrante deve essere comunicato dal Sindaco del comune in cui egli risiede al Sindaco del Comune in cui egli risiede il cedente, che potrà così procedere al ritiro dell'autorizzazione trasferita. Se il subentrante è già titolare di

autorizzazione, per poter subentrare nella titolarità dell'autorizzazione del cedente, deve rinunciare alla propria.

ART. 14

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

Il trasferimento di residenza dell'ambulante nell'ambito delle province per le quali l'autorizzazione è valida non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

Il rilascio di tali autorizzazioni potrà avvenire solo se esiste disponibilità in base alle presenti norme e nel rispetto delle priorità e delle altre disposizioni del piano.

ART. 15

VIDIMAZIONE ANNUALE

L'autorizzazione al commercio ambulante è soggetta a vidimazione annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La vidimazione si effettua con l'apposizione sull'autorizzazione di un visto del Sindaco o di un suo delegato previa indicazione da parte dell'interessato del numero e della data di iscrizione al Registro delle Ditte e del modo, a posto fisso o itinerante, in cui l'attività è stata prevalentemente esercitata dopo l'ultima vidimazione.

L'autorizzazione non vidimata può essere utilizzata solo fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

L'autorizzazione si intende revocata se non viene richiesta la vidimazione per due anni consecutivi.

ART. 16

CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Per l'esercizio dell'attività di commercio a posto fisso di cui alla lettera a) art. 1 legge 398/76, è necessario che il titolare dell'autorizzazione ottenga dal Comune interessato, la concessione di posteggio.

Tale concessione ha validità annuale e può essere tacitamente rinnovata.

Il posteggio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione salvo quanto previsto dall'art. 12 della presente normativa.

In base a quanto previsto dall'art. 16 del D.M. 15.01.1977, una parte di tali concessioni dovrà essere riservata agli agricoltori che vendono direttamente i prodotti ai sensi della Legge 09.02.1963 nr. 59 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 17

DIMENSIONAMENTO AL 1990 DEL MERCATO SETTIMANALE.

Il limite massimo in termini di superficie globale di vendita sul mercato settimanale per i generi di largo e generale consumo è il seguente:

TAB. I	mq. 140
TAB. II	mq. ---
TAB. VI	mq. 70
TAB. VII	mq. 75
TAB. IX	mq. 410

ART. 18

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE.

Il Sindaco fissa annualmente, con propria ordinanza, le zone del territorio comunale sulle quali non è consentita la vendita in forma itinerante o girovaga e limitatamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale e di carattere igienico-sanitario.

Tranne che sia richiesto per motivi eccezionali di polizia, non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti né stabilire per essi termini di permanenza sul territorio comunale.

Nei giorni di mercato, gli ambulanti non potranno sostare ad una distanza inferiore ai 200 metri all'area del mercato stesso.

ART. 19

ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli ambulanti sono tenuti, a richiesta, ad esibire agli addetti alla vigilanza urbana o ad altre persone appositamente autorizzate, l'autorizzazione amministrativa e, se prescritto, il libretto sanitario. Quando usufruiscono di posteggi sono tenuti inoltre ad esibire anche la concessione di posteggio.

ART. 20

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Le merci esposte per la vendita al pubblico sui banchi di vendita, debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. Per il commercio ambulante tale obbligo va osservato soltanto nella vendita di prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX.

ART. 21

SFERA DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Le norme si applicano anche agli industriali ed agli artigiani che intendono vendere in forma ambulante i propri prodotti.

Non si applicano invece:

- alle persone che curano la consegna al domicilio dei compratori per conto di ditte esercenti l'attività commerciale in sede stabile, delle merci vendute;
- ai rappresentanti ed ai piazzisti che vendono a soggetti diversi dai consumatori, per conto delle ditte da essi rappresentate, merci da essi trasportate;
- a coloro che esercitano la vendita al domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 36 della Legge 426/71, purché non la esercitino direttamente, ma ricorrano agli incaricati di cui all'art. stesso;
- ai pescatori ed ai cacciatori che vendono in forma ambulante la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività.

ART. 22

PRODUTTORI AGRICOLI

Le disposizioni di Legge 398/76 e del presente regolamento non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore a 4 ettari, che intendano vendere al pubblico in forma ambulante i prodotti dei propri fondi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni concernenti le concessioni di posteggio e l'occupazione di aree pubbliche.

Quanto sopra vale non solo per i proprietari dei terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, ecc., ma anche le persone delle rispettive famiglie che facciano parte dell'azienda e non versino con queste in un rapporto di lavoro subordinato.

La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato che attesti anche l'ampiezza della superficie destinata all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

ART. 23

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della Legge 398/76, del D.M. 15.01.1977, e della presente normativa, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 50.000.= a £. 500.000.=, che è comminata dal Sindaco.

In caso di particolare gravità, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale, può sospendere l'autorizzazione per un massimo di 60 giorni. (*)

(*) Per maggiori ragguagli vedere: "L. CORRIONI, C. SPINETTI: Prontuario delle violazioni e modalità di accertamento in materia di Commercio Fisso, Commercio Ambulante, ecc." Casa Editrice I.C.A. Bergamo, Ottobre 1986.

ART. 24

RICORSI

Contro i provvedimenti di cui alla presente normativa, entro 60 giorni dalla loro notifica oppure entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 25

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente normativa si rinvia alla legislazione vigente in materia di commercio ambulante.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 19/4/88.

Il Presidente
Cav. Uff. Mazzucotelli G. Battista

Il Segretario Comunale
Bolis Geom. Pietro

La deliberazione di approvazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune in data 24/4/1988.

Il Segretario Comunale
Bolis Geom. Pietro